TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA

SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariaelena Cunati

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 6594/2019 promossa da:

D.G.U. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. ERCOLANI GIANFRANCO e domicilio elettivo in VOGHERA, PIAZZA DUOMO 29, presso il difensore avv. ERCOLANI GIANFRANCO

ATTORE/I

contro

G.C. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. MENINI ALESSANDRO e domicilio elettivo in VOGHERA, VIA PLANA 8, presso avv. MENINI ALESSANDRO

CONVENUTO/I

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Si premette che le questioni sollevate dalle parti - assieme alla documentazione prodotta - verranno esaminate se e nell'ordine in cui saranno ritenute utili ai fini della decisione.

In base agli atti disponibili, è pacifico e/o documentato che:

- D.G.U. e G.C. contrassero matrimonio concordatario il giorno 18.07.1992;

- si separarono consensualmente e la separazione venne omologata dal Tribunale di Voghera il 16.11.2004; in quella sede concordarono un contributo al mantenimento di Euro 300,00 mensili, a favore della moglie;

- con sentenza del 23.04.2013, il medesimo Tribunale dichiarò cessati gli effetti civili del matrimonio e D.G.U. tenuto a corrispondere a G.C. la somma di Euro 400,00, rivalutabile in base agli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese;

- in virtù di tale sentenza, il successivo 24.11.2014 G.C. iscrisse ipoteca giudiziale su tutti i beni immobili di proprietà del marito divorziato per un importo totale di Euro 144.000,00.

D.G.U. ha agito in giudizio chiedendo, in estrema sintesi, (i) la cancellazione dell'ipoteca in questione, per assenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione, e, in subordine, (ii) la sua riduzione e/o restrizione, oltre (iii) al risarcimento dei danni cagionati, previo accertamento del regolare e corretto adempimento delle obbligazioni di pagamento dell'assegno mensile di mantenimento della convenuta.

G.C. ha contestato la fondatezza delle pretese attoree, ritenendo l'iscrizione - parametrata, nell'ammontare, alla previsione di durata della contribuzione per circa trent'anni - in sé legittima e comunque giustificata dalla condotta avversaria, avendo la controparte più volte ritardato il versamento dell'assegno, avvenuto solo a seguito di sollecito del legale, e omesso il pagamento dell'adeguamento ISTAT.

Non sono stati assunti mezzi istruttori.

Precisate le conclusioni e decorsi i termini concessi per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c., è stata emessa la presente sentenza.

Com'è noto, le sentenze di separazione e divorzio costituiscono titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c., nella parte in cui riconoscono l'assegno di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro coniuge separato (o divorziato), il diventa quale in tal modo creditore di un'obbligazione pecuniaria periodica , avente ad oggetto prestazioni autonome e distinte nel tempo, che si rendono esigibili alle rispettive scadenze.

L'iscrizione va eseguita nelle forme previste dagli artt. 2827 e segg. c.c. Non essendo prederminata, è lo stesso coniuge creditore a indicare la somma per la quale l'ipoteca va iscritta, a mente dell'art. 2838 c.c.

Secondo Cass. 12309/2004, "In tema di garanzie per il pagamento dell'assegno di separazione e di divorzio, la valutazione del coniuge, in favore del quale la sentenza di separazione riconosca l'assegno di mantenimento, circa la sussistenza, ai fini dell'iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 2818 cod. civ., del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato, resta sindacabile nel merito, onde la mancanza - originaria o sopravvenuta - di tale pericolo determina, venendo meno lo scopo per cui la legge consente il vincolo, l'estinzione della garanzia ipotecaria e, di conseguenza, il sorgere del diritto dell'obbligato ad ottenere dal giudice, dietro accertamento delle condizioni anzidette, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione ai sensi dell'art. 2884 cod. civ."

La decisione - che trova sponda in altri arresti di legittimità ed è stata seguita da numerose pronunce di merito - parte da una lettura "sistematica" degli artt. 156 c.c. e 8 L. n. 898 del 1970 e, valorizzando l'autonomia dei rispettivi commi quinto e secondo rispetto alla regola generale dell'art. 2818 c.c. (si tratterebbe, altrimenti, di disposizioni superflue) e la previsione, nei rispettivi articoli, di una serie di strumenti volti a scongiurare il rischio che il coniuge obbligato si sottragga al pagamento , giunge ad affermare che anche l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale richieda il medesimo presupposto, ossia

perlomeno l'esistenza di indici sintomatici, di carattere soggettivo o oggettivo, che facciano in concreto presagire il futuro inadempimento.

Si tratta di una conclusione che - seppure non universalmente condivisa in giurisprudenza - appare francamente convincente, anche considerato che ha il pregio di non sacrificare eccessivamente la posizione del coniuge obbligato, se diligente. Non sembra che il timore di possibili atti futuri di disposizione patrimoniale, non preventivabili ed eventualmente compiuti in danno della parte creditrice, ovvero di mutamenti delle condizioni socioeconomiche del debitore - correttamente evidenziato nel precedente di segno contrario richiamato dalla convenuta - possa sollecitare un ripensamento della soluzione adottata, secondo la quale simili situazioni non rimangono sfornite di tutela, potendo certamente legittimare l'immediata iscrizione ipotecaria perché rivelatrici di un pericolo di inadempimento divenuto attuale, ma a patto che effettivamente si verifichino.

Nel caso che occupa, D.G.U. ha prodotto tutte le ricevute di pagamento del contributo mensile di mantenimento posto a suo carico, dal 2013 al 2020.

L'unica contestazione dimostrata riguarda il versamento di due mensilità per i mesi immediatamente successivi alla sentenza di divorzio (maggio e giugno 2013) che, sollecitato dalla parte avversaria, è stato prontamente eseguito.

E' poi vero che non è stato corrisposto l'adeguamento ISTAT (Euro 592,75), ma è altrettanto vero che esso è stato richiesto, per la prima volta, a partire dal marzo 2019 e quantificato, sempre per la prima volta, soltanto in corso di causa, dopodiché la posizione è stata subito regolarizzata.

Non risultano, in sostanza, pagamenti arretrati né altri o diversi elementi indicatori della volontà del coniuge obbligato di sottrarsi al pagamento, ovvero dell'impossibilità di farvi fronte, cosicché l'ipoteca iscritta sui beni di proprietà di quest'ultimo - consistenti in fabbricati e terreni - va dichiarata l'illegittima e cancellata.

Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno asseritamente subito a causa dell'iscrizione, rimasta priva di riscontro probatorio, necessario anche nell'ipotesi disciplinata dall'art. 96, comma 2, c.p.c., che comunque non si ravvisa, stante l'esistenza di pronunce di contenuto difforme rispetto all'orientamento condiviso e favorevoli alla tesi sostenuta alla convenuta.

Per tale ultima ragione, si ritiene di poter compensare integralmente le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

DICHIARA illegittima l'ipoteca iscritta da G.C. in data 21.11.2014, presso l'Agenzia del Territorio di Voghera al R.G. n. 6264 e R.P. n. 695, su tutti i beni immobili di proprietà di D.G.U. per l'importo di Euro 144.000,00 e, per l'effetto,

ORDINA che il competente Conservatore dei RR.II. provveda alla sua cancellazione, con spese a carico di G.C.;

COMPENSA integralmente le spese di lite;

RESPINGE ogni altra domanda e/o eccezione da chiunque formulata.

Così deciso in Pavia, il 24 marzo 2021.

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2021.